AVVISO PUBBLICO
per l'inserimento nell'anagrafe del fabbisogno abitativo
e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP
(art. 11 del Regolamento Regionale n. 11/2019)

La Regione Campania, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale n. 11/2019, in attuazione dell'art. 3, comma 4, lettera b) e c) della Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 1,

AVVISA

che **dalle ore 12.00 del 02 marzo 2026 alle ore 14.00 del 15 aprile 2026** sono aperti i termini per la presentazione della domanda per l'inserimento nell'Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP di ciascun Comune della Regione Campania.
La Regione provvede alla pubblicazione del presente Avviso, dandone la massima pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda deve essere presentata dal richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i coniugi e i soggetti componenti la famiglia anagrafica **alla data di presentazione della domanda**, e pertanto, oltre al richiedente:

a) il coniuge (non legalmente separato);
b) il soggetto unito civilmente ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge 20/05/2016 n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*);
c) il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36, legge 76/2016. Per conviventi di fatto si intendono le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile, che siano coabitanti, abbiano dimora abituale nello stesso Comune, risultino nello stesso stato di famiglia e abbiano presentato apposita dichiarazione all'ufficio anagrafe del Comune in cui la coppia ha la residenza ai sensi dell'art. 1, comma 37, legge 76/2016;
d) i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, **anagraficamente conviventi**. Ai fini dell'Avviso si considerano figli anche i figli conviventi del coniuge, del soggetto unito civilmente, del convivente di fatto;
e) gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini, **anagraficamente conviventi**;
f) ogni altro componente della famiglia anagrafica.

2. Il richiedente può presentare la domanda solo per sé stesso e per il coniuge o per il soggetto unito civilmente o per il convivente di fatto, unitamente ai figli anagraficamente conviventi, **escludendo gli altri componenti del nucleo familiare**, qualora intenda costituire un autonomo nucleo familiare.

3. Il richiedente può presentare altresì la domanda solo per sé stesso, **unitamente ai figli** anagraficamente conviventi, **escludendo gli altri componenti del nucleo familiare**, qualora:

a) sia una persona di stato libero o separata legalmente o divorziata, in presenza di figli anagraficamente conviventi;
b) sia una persona separata legalmente o divorziata che abbia perso il diritto all'abitazione nella casa coniugale;
c) sia una persona il cui disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

percorsi di accoglienza;

d) intenda costituire con un soggetto non incluso tra i componenti del proprio nucleo familiare (di seguito "soggetto aggiunto"), entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, un nuovo nucleo familiare, contraendo matrimonio o costituendo un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016 o una convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016. È possibile includere nella domanda ulteriori soggetti solo se figli anagraficamente conviventi (*legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo*) del soggetto aggiunto.

4. Nel caso di domande presentate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, lett. a), b) e c), il richiedente deve sempre indicare in domanda tutti i componenti dell'originario nucleo familiare. Nel caso di domande presentate ai sensi del precedente comma 3, lett. d), il richiedente deve sempre indicare in domanda tutti i componenti dell'originario nucleo familiare, il soggetto aggiunto e tutti i componenti dell'originario nucleo familiare del soggetto aggiunto.

5. **Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda**, anche nell'ipotesi in cui uno o più componenti intendano costituire nuovo o autonomo nucleo familiare. Pertanto, ciascun componente del nucleo familiare del richiedente non può partecipare al presente Avviso in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare. Analogamente, il soggetto aggiunto e i componenti del suo nucleo familiare, ai sensi del precedente comma 3 lett. d), non possono partecipare al presente Avviso in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare.

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. **Tutti i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione dell'alloggio** devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude, altresì, l'accesso il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

c) assenza della piena titolarità sul territorio nazionale del diritto di proprietà di uno o più alloggi, il cui valore complessivo della rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale, rilevato nella sezione Nuovo Catasto Edilizio Urbano della Gazzetta Ufficiale, di un alloggio ubicato nel Comune per il quale si presenta la domanda, di categoria A/2, classe 2, avente un numero di vani pari al numero di componenti del nucleo familiare, calcolato sulla base del valore medio delle zone censuarie. Qualora non sia presente il valore della rendita catastale del Comune per il quale si presenta la domanda, si considera il valore del Comune capoluogo della provincia di riferimento. Non precludono l'accesso le quote parziali del diritto di proprietà in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità del diritto di proprietà;

d) non essere stati destinatari negli ultimi dieci anni di contributi pubblici per l'acquisto di un alloggio, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) un valore ISEE non superiore a euro 16.000,00**.** Ai soli fini del calcolo dell'ISEE, il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii. (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE*). Nel caso dei soggetti che presentino domanda per la formazione di un nuovo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. d), si considera anche il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto aggiunto. In tal caso, **ai fini dell'Avviso** i valori ISEE di ciascuno dei due nuclei familiari di provenienza non devono superare il limite di 16.000,00 euro, mentre **ai fini della collocazione nella Graduatoria** si considera il valore ISEE più alto tra i due;

f) assenza di occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (*Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015*), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;

g) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i quali è prevista in astratto la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a dieci anni, nonché per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ai sensi dell'art. 416 bis 1, comma 1, c.p. e per i delitti di cui agli articoli 572 c.p., 416 c.p., 558 bis c.p., 612 bis c.p., 612 ter c.p., 609 quinquies c.p., 387 bis c.p., salvo il caso che la pena sia stata espiata o che sia intervenuta estinzione del reato o della pena; non essere sottoposti, con provvedimento definitivo, a uno o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice Antimafia*";

h) non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnato, al di fuori dei casi previsti dalla legge, negli ultimi dieci anni;

i) **non essere assegnatari** in via definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o destinatari di provvedimenti di annullamento ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del Regolamento regionale n. 11/2019.

2. **Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 3 lett. a) e b)** i requisiti

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

devono essere posseduti anche da tutti i componenti dell'originario nucleo familiare. **Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. c)**, i requisiti per l'accesso devono essere posseduti solo dal richiedente unitamente ai figli per i quali si presenta la domanda.

3. **Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. d)**, i requisiti per l'accesso devono essere posseduti anche dal soggetto aggiunto con il quale si intenda costituire un nuovo nucleo familiare, contraendo matrimonio o costituendo un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016, o una convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, e da tutti i componenti del suo nucleo familiare.

4**. Il richiedente**, **alla data di presentazione della domanda, deve risiedere anagraficamente o svolgere attività lavorativa esclusiva e stabile nel Comune per il quale presenta la domanda**, pena l'esclusione dalla graduatoria, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6. Il richiedente senza fissa dimora si considera residente nel Comune nel cui registro anagrafico è iscritto. Sono ritenuti lavoratori stabili i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi in possesso di P.IVA.

5. Il richiedente residente in uno dei Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la Legge Regionale 10 dicembre 2003 n. 21 "*Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana*" può presentare domanda per il Comune di residenza o per il Comune dove svolge attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile o per qualsiasi altro comune della Regione Campania, che non sia interamente collocato nelle aree in cui si applica la legge regionale n. 21/2003 e che non sia privo di patrimonio ERP ai sensi del successivo comma 6. I Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la legge regionale n. 21/2003 sono: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Scafati, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.

6. I residenti nei Comuni privi di patrimonio ERP possono presentare domanda per il Comune di residenza o per il Comune dove svolgono attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile o per qualsiasi altro Comune della provincia di residenza, ad eccezione dei Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la legge regionale n. 21/2003 ai sensi del precedente comma 5 e degli altri Comuni privi di patrimonio ERP. I Comuni privi di patrimonio ERP saranno individuati con apposito decreto regionale pubblicato entro la data di apertura dei termini per la presentazione della domanda.

ART. 3 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie sono predisposte in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo determinato dal valore dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) e dalle condizioni socio-abitative possedute dal nucleo familiare del richiedente **alla data di presentazione della domanda.**

2. Nel caso di domande presentate ai sensi dell'art. 1 comma 2 e comma 3 lett. a), b) e c) si considerano le condizioni possedute dall'originario nucleo familiare del richiedente. Nel caso di domande presentate ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. d) si considerano le condizioni possedute dall'originario nucleo familiare del richiedente e non rilevano le condizioni possedute dal nucleo familiare del soggetto aggiunto.

3. I punteggi sono attribuiti nel modo seguente:

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

a) in relazione al valore dell'ISEE, si considera il valore riportato nell'ultima attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità richiesta dal richiedente o da uno dei componenti del suo nucleo familiare prima della presentazione della domanda. Il punteggio assegnato è calcolato mediante interpolazione lineare tra un valore massimo pari a 30 punti, corrispondente a un valore ISEE di euro 0,00, e un valore minimo pari a 0 punti, corrispondente ad euro 16.000,00, in ragione della seguente formula: [(16.000,00 - Valore dell'ISEE) / 16.000,00] x 30. Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. d), ai fini del calcolo del punteggio, si considera il valore ISEE più alto tra quello del nucleo familiare originario del richiedente e quello del nucleo familiare originario del soggetto aggiunto;

b) alle domande presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 3, lett. a) e d) è attribuito 1 punto;

c) ai componenti del nucleo familiare è attribuito un punteggio massimo di 4 punti secondo il seguente prospetto:

Per ogni componente di età compresa tra 18 e 70 anni	punti 0,25
Per ogni componente di età inferiore a 18 anni	punti 1
Per ogni componente di età superiore a 70 anni	punti 0,75

d) al nucleo familiare composto da un solo adulto e uno o più minori sono attribuiti punti 1,25;

e) al nucleo familiare composto da un solo componente di età superiore a 70 anni o da più componenti tutti di età superiore a 70 anni, anche in presenza di minori, sono attribuiti punti 1,50;

f) ai componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica, è attribuito un punteggio massimo di 12 punti secondo il seguente prospetto:

1 componente in condizione di disabilità media	punti 4
2 o più componenti in condizione di disabilità media e nessun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza	punti 7
1 componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza	punti 9
2 o più componenti in condizione di disabilità media, grave o non autosufficienza, di cui almeno 1 in condizione di disabilità grave o non autosufficienza	punti 12

g) al richiedente il cui disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza sono attribuiti punti 10;

h) al nucleo familiare in cui vi siano o vi siano stati uno o più componenti vittime innocenti della violenza delle mafie sono attribuiti punti 6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre che si possa attestare la presenza di una delle relazioni di cui all' art. 1 comma 1 del presente Avviso tra il richiedente o uno dei componenti del nucleo familiare e la vittima;

i) in relazione al sovraffollamento dell'alloggio il punteggio è attribuito secondo il seguente prospetto:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	**Numero di componenti del nucleo familiare**	**Punti**
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone	8
pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone	8
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone	8
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone	8
pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone	8

j) al richiedente iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora sono attribuiti punti 10;

k) al nucleo familiare che abita regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente, sono attribuiti punti 10;

l) al nucleo familiare che abita regolarmente a titolo precario, sulla base di un'assegnazione documentata, un alloggio pubblico o altra struttura pubblica sono attribuiti punti 6;

m) al nucleo familiare che abita in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole sono attribuiti punti 8;

n) al nucleo familiare che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, emessa dall'autorità competente per evento calamitoso o per demolizione dello stesso in esecuzione di provvedimenti giudiziari intervenuti in vigenza della proprietà acquisita prima della dichiarazione di illegittimità del titolo abilitativo edilizio, sono attribuiti punti 8;

o) al richiedente che debba rilasciare o abbia rilasciato l'alloggio per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza o omologazione di separazione giudiziale sono attribuiti punti 5;

p) al nucleo familiare residente in uno dei Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la Legge regionale n. 21/2003, così come indicati nel precedente art. 2 comma 5, che presenti la domanda in un altro Comune della Regione Campania non interamente collocato nelle aree in cui si applica la suddetta legge, sono attribuiti punti 2.

4. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi alle lettere i), j), k), l), m), n) e o) del comma 3.

5. A parità di punteggio, arrotondato alla quarta cifra decimale, la posizione in graduatoria è determinata dal minore importo dell'ISEE; perdurando ulteriormente la parità, si considera il minor valore del numero di sorteggio per la collocazione nella graduatoria. Il sorteggio consiste nella generazione di una sequenza numerica da abbinare all'elenco delle domande presentate, ordinate secondo l'ordine alfanumerico crescente dei codici identificativi di cui all'art. 4 comma 4 considerando prima i numeri e poi le lettere. La procedura di sorteggio, per la quale è redatto apposito verbale, è effettuata dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, in seduta pubblica, con modalità anche telematiche che favoriscano la massima partecipazione degli interessati.

Art. 4 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande devono essere compilate unicamente tramite procedura *on line*, sulla Piattaforma

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

Telematica della Regione Campania, accedendo al link pubblicato sul sito https://www.territorio.regione.campania.it/portale-erp.

Ai fini della registrazione in piattaforma il richiedente deve autenticarsi:

- con **Sistema Pubblico di Identità Digitale** (SPID)
- con **Carta di Identità Elettronica** (CIE)
- con **Carta Nazionale dei Servizi** (CNS)

2. Una volta registrato, il richiedente compila la domanda *on line* inserendo i dati richiesti dal sistema. Nella fase di compilazione, la domanda può essere salvata in bozza e modificata dal richiedente una o più volte, fino all'invio della stessa. Successivamente all'invio, la domanda può essere solo annullata ed eventualmente ripresentata sempre entro la data di chiusura dell'Avviso. Allo scadere del termine per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio della domanda e non sarà consentita alcuna integrazione o rettifica delle dichiarazioni effettuate nella domanda presentata.
3. Le domande presentate secondo modalità difformi non sono valide.
4. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico attraverso la generazione di una ricevuta che ne attesta il corretto invio, fatto salvo l'eventuale successivo annullamento da parte del richiedente. Nella ricevuta sono indicati: i riferimenti del richiedente, la data e l'ora di trasmissione, il codice identificativo della domanda ed il Comune per la cui graduatoria è stata presentata la domanda.
5. Tutte le informazioni inserite dal richiedente nella domanda mediante la Piattaforma Telematica hanno valore di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. I tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono essere abilitati a operare sulla Piattaforma in nome e per conto dei soggetti rappresentati, inviando apposita richiesta di autorizzazione, accompagnata dalla relativa documentazione, a mezzo PEC all'indirizzo politiche.abitative@pec.regione.campania.it, entro e non oltre 7 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. Pur in assenza di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, è possibile richiedere l'autorizzazione a essere abilitati a operare sulla Piattaforma in nome e per conto di soggetti impossibilitati a presentare autonomamente la domanda, in ragione di particolari condizioni socio-sanitarie (ad esempio persone allettate per lunga durata, ricoverate presso strutture socio-sanitarie o impossibilitate a causa di patologie), previo invio di apposita richiesta di delega, accompagnata dalla relativa documentazione, a mezzo PEC all'indirizzo politiche.abitative@pec.regione.campania.it, entro e non oltre 7 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. Gli uffici regionali, verificata la documentazione prodotta e valutata la sussistenza dei presupposti, autorizzano i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno o i soggetti delegati a operare sulla Piattaforma, previo accesso con le proprie credenziali di identità digitale (SPID/CIE/CNS), in nome e per conto dei soggetti rappresentati o deleganti.
7. Per richiedere informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e per assistenza informatica, fino alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, sarà possibile scrivere alla seguente mail dedicata: avvisoerp@regione.campania.it. In caso di dubbi su domande presentate da richiedenti il cui disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza, si prega di indicare nell'oggetto della mail *"Avviso ERP 2026 – Condizione g)".*

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

ART. 5 DOCUMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI COMPROVANTI I REQUISITI E LE CONDIZIONI

1. Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 2 e alle condizioni di cui all'art. 3 rese in domanda equivalgono a dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. I requisiti e le condizioni suddetti **devono comunque essere comprovati** dai seguenti documenti (o documenti equipollenti), che saranno verificati dai Comuni in fase di assegnazione ai sensi del successivo art. 8:

a) sentenza di divorzio e/o omologazione di separazione giudiziale [art. 1, comma 3, lett. b), art. 2 comma 1, lett. b) e art. 3 comma 3, lett. o)];
b) documentazione da cui si evinca l'espiazione della pena o l'estinzione del reato o della pena [art. 2 comma 1 lett. g)];
c) documentazione da cui si evinca che il disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza rilasciata dalla struttura competente (a titolo esemplificativo: Centri Antiviolenza – CAV, Case rifugio, Servizi sociali comunali, etc.) [art. 1, comma 3, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. g)];
d) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), carta di soggiorno di familiari di un cittadino comunitario o permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale, certificazione rilasciata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 relativa allo *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, documentazione attestante la condizione di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati, [art. 2, comma 1, lett. a)];
e) ultima attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni l'ISEE universitario o l'ISEE socio-sanitario) in corso di validità richiesta dal richiedente o da uno dei componenti del suo nucleo familiare prima della presentazione della domanda [art. 2, comma 1, lett. e) e art. 3 comma 3 lett. a)]. Qualora l'attestazione presenti **omissioni o difformità**, la domanda resta ammissibile, ma il Comune è tenuto ad escluderla dalla graduatoria in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 6;
f) documentazione comprovante l'attività lavorativa esclusiva e stabile in Comune diverso da quello di residenza (a titolo esemplificativo: statini paga, contratto di lavoro, certificato di iscrizione alla CC.I.AA., etc.) (art. 2, comma 4);
g) documento da cui si evincano i riferimenti catastali relativi all'alloggio di residenza [art. 3 comma 3 lett. i)]**;**
h) documentazione rilasciata dalla competente struttura pubblica (a titolo esemplificativo: ASL, Vigili del Fuoco, Comune, etc.) comprovante l'assoluta ed effettiva incompatibilità dell'alloggio abitato con la destinazione ad abitazione [art. 3, comma 3, lett. k)];
i) documentazione comprovante l'assegnazione a titolo precario di un alloggio pubblico o di altra struttura pubblica [art. 3, comma 3, lett. l)];
j) documentazione attestante la condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, rilasciata dalla competente struttura pubblica [art. 3 comma 3, lett. f)];

k) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole [art. 3, comma 3, lett. m)];
l) ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente per evento calamitoso o per demolizione dello stesso in esecuzione di provvedimenti giudiziari intervenuti in vigenza della proprietà acquisita prima della dichiarazione di illegittimità del titolo abilitativo edilizio [art. 3, comma 3, lett. n)];
m) documentazione da cui si evinca la condizione di vittima innocente della violenza delle mafie [art. 3, comma 3, lett. h)].

3. La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

ART. 6 VERIFICHE DELLA REGIONE

1. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la Regione, avvalendosi dei servizi telematici dell'INPS, verifica il valore ISEE dell'ultima attestazione ordinaria o corrente in corso di validità richiesta dal richiedente o da uno dei componenti del suo nucleo familiare prima della presentazione della domanda.
2. La domanda è esclusa qualora non sia presente un'attestazione ISEE ordinaria o corrente valida alla data di presentazione della domanda o qualora il valore ISEE superi la soglia indicata dall'art. 2, comma 1, lett. e), del presente Avviso.
3. La Regione si riserva eventuali ulteriori verifiche in base a soglie di anomalia definite in fase istruttoria, rinviando ai Comuni i controlli ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso e dell'art. 13 del Regolamento regionale n. 11/2019.
4. Qualora la Regione ravvisi la necessità di richiedere un'integrazione documentale, provvederà a pubblicare l'elenco delle domande da integrare, i termini e le modalità di presentazione della documentazione.
5. Non saranno prese in esame le integrazioni documentali presentate con modalità difformi.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Regione estrapola dall'anagrafe del fabbisogno i soggetti divisi per Comune e approva, con Decreto Dirigenziale, le graduatorie provvisorie degli aspiranti assegnatari, in ordine decrescente di punteggio, calcolato ai sensi dell'articolo 3 del presente Avviso. A parità di punteggio, arrotondato alla quarta cifra decimale, la posizione in graduatoria è determinata dal minore importo dell'ISEE; perdurando ulteriormente la parità, la posizione in graduatoria è determinata dal minor valore del numero di sorteggio assegnato ai sensi dell'art. 3 comma 5.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC delle graduatorie provvisorie, è possibile presentare opposizione avverso le suddette graduatorie esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: **politiche.abitative@pec.regione.campania.it**, indicando nell'oggetto: "*cognome e nome del richiedente – codice della domanda* – opposizione alla graduatoria provvisoria Avviso ERP 2026". L'opposizione deve **contenere, a pena di inammissibilità, le motivazioni** per le quali il richiedente ritiene errato il punteggio assegnato nella graduatoria provvisoria, eventualmente allegando la documentazione necessaria.

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

3. Sono inammissibili le opposizioni:

a) presentate con modalità diverse dal precedente comma 2;

b) pervenute oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC delle graduatorie provvisorie;

c) prive di motivazioni;

d) volte esclusivamente a rettificare/integrare quanto dichiarato in domanda.

4. L'esito delle opposizioni è approvato con Decreto Dirigenziale e pubblicato sul BURC; tale pubblicazione sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90.

5. All'esito delle opposizioni la Regione approva con Decreto Dirigenziale le graduatorie definitive relative a ciascun Comune, le pubblica sul BURC e le rende disponibili ai Comuni sulla Piattaforma Telematica.

6. Le graduatorie definitive relative all'"*Avviso Pubblico per l'inserimento nell'Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP 2022*", pubblicate sul BURC n. 38 del 19 maggio 2023, perdono efficacia alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive di cui al precedente comma 5, fatti salvi i procedimenti di assegnazione di alloggi disponibili avviati formalmente prima della data di pubblicazione delle suddette graduatorie definitive. Qualora i procedimenti avviati prima della pubblicazione delle graduatorie definitive non si concludano con l'assegnazione degli alloggi disponibili, il Comune assegnerà gli alloggi disponibili agli aventi diritto presenti nelle nuove graduatorie definitive di cui al comma 5.

7. Le graduatorie definitive relative all'"*Avviso Pubblico per l'inserimento nell'Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP 2022*", pubblicate sul BURC n. 38 del 19 maggio 2023, perdono efficacia alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 7 comma 5 del presente Avviso anche per i Comuni per i quali non siano state presentate domande ammissibili a valere sul presente Avviso. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 11 comma 10 del regolamento regionale n. 11/2019.

ART. 8 PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. In esito alla pubblicazione sul BURC delle graduatorie definitive di cui all'art. 7 comma 5, ciascun Comune è tenuto ad adottare un provvedimento di presa d'atto della propria graduatoria definitiva, nel quale assume l'impegno di assegnare agli aventi diritto della graduatoria definitiva ogni alloggio disponibile, di proprietà del Comune o dell'Acer.

2. Ai fini dell'assegnazione, i Comuni verificano puntualmente per un numero di domande presenti nella graduatoria definitiva pari al numero degli alloggi disponibili all'assegnazione:

a) la presenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, **sia alla data di presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione dell'alloggio**;
b) la presenza in capo al solo richiedente del requisito di cui all'articolo 2, comma 4, **esclusivamente alla data di presentazione della domanda,** fermo quanto previsto dall'art. 2 commi 5 e 6;
c) la presenza delle condizioni socio-economiche-abitative di cui all'articolo 3, **esclusivamente alla data di presentazione della domanda.**

3. Qualora i Comuni riscontrino l'assenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, alla data di presentazione della domanda o al momento dell'assegnazione dell'alloggio, procedono all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

4. Qualora i Comuni riscontrino l'assenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 2, comma 4 alla data di presentazione della domanda, procedono all'esclusione della domanda dalla graduatoria.
5. Qualora i Comuni riscontrino l'assenza delle condizioni socio-economiche-abitative di cui all'articolo 3 alla data di presentazione della domanda, procedono alla riduzione del punteggio di graduatoria, salvo quanto previsto dall'art. 75 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazione non veritiera.
6. Per quanto attiene alla verifica dell'ISEE **alla data di presentazione della domanda**, fermo restando il valore validato dalla Regione, ai sensi del precedente art. 6 comma 1, i Comuni hanno l'obbligo di verificare la veridicità delle informazioni rese nella Dichiarazione Sostitutiva Unica di riferimento; qualora vengano accertate dichiarazioni non veritiere in tale DSU, la relativa attestazione ISEE si considera non valida e, pertanto, il Comune procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria per assenza del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. e).
7. I Comuni hanno, altresì, l'obbligo di accertare che il valore dell'ISEE ordinario o corrente in corso di validità a**l momento dell'assegnazione dell'alloggio** non superi l'importo di 16.000 euro e di verificare la veridicità delle informazioni rese nella Dichiarazione Sostitutiva Unica di riferimento.
8. All'esito dell'istruttoria di cui al presente articolo, svolta nel rispetto della Legge 241/90, i Comuni procedono ad assegnare gli alloggi disponibili, secondo l'ordine della graduatoria definitiva, previa notifica agli interessati e contestuale comunicazione agli Enti Gestori, in conformità alla disciplina stabilita dal Regolamento Regionale n. 11/2019 e da eventuali regolamenti comunali.
9. Tutti i provvedimenti adottati dai Comuni ai sensi del presente articolo sono comunicati alla Regione tramite la Piattaforma Telematica.

ART. 9 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e della DGR n.466 del 17/07/2018, La informiamo che ai sensi dell'art.16 del TFUE e dell'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, a prescindere dalla nazionalità o residenza. I dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett.a

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania. Il SETTORE 212.02.00 Pianificazione – Programmazione – Attuazione interventi - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative della Direzione Generale Governo del Territorio (*nel seguito per brevità "Titolare"*), con sede in Centro Direzionale di Napoli IS. A6 081 7967132 – politiche.abitative@pec.regione.campania.it, in qualità di Titolare Delegato al trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare. I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente

non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/ 679. I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

DATA PROTECTION OFFICER

Art.13, par.1, lett.b

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: dott. Mauro Ferrara, tel. 0817965716 - 0817962227, e-mail: dpo@regione.campania.it; pec: dpo@pec.regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett.c

I dati personali da Lei forniti, o in uso presso il SETTORE 212.02.00 Pianificazione – Programmazione – Attuazione interventi - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative della Direzione Generale Governo del Territorio saranno trattati secondo i principi di cui all'art. 5 del G.D.P.R. 2016/679. I dati personali da Lei forniti o direttamente acquisiti - tramite altri uffici della Giunta, dalle altre Amministrazioni Pubbliche competenti *ratione materiae*, da altri enti pubblici non economici o enti di diritto pubblico ecc. – sono necessari per l'espletamento dell'attività di competenza come di seguito: Attività amministrative connesse alle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'art. 11 del Regolamento regionale n. 11/2019 e ss.mm.ii.

BASE GIURIDICA

Art.13, par.1, lett.d

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento GDPR 679/2016 all'art. 6, par. 1, lett. c *("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento")* e all'art. 6, par. 1, lett. e*) ("il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento)*.

Il trattamento è altresì legittimo sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt.4, 9 e 10

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta:

a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, ecc.);

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

b. Dati relativi alla composizione del nucleo familiare;
c. Dati catastali;
d. Importo ISEE con indicazione della data e del soggetto cui è stato rilasciato;
e. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Il trattamento delle particolari categorie di dati personali di cui alla precedente lettera *e*) è necessario in quanto rilevante per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 2-*sexties*, comma 2, lettere *a,b,c* del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art.13, par.2, lett.e

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), c), d) ed e) ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*); senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINATARI) DI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett.e

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni. Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

1. Pubbliche Autorità, che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;

2. Amministrazioni Pubbliche competenti *ratione materiae* per l'espletamento dell'attività di controllo (es. Enti locali, Università, INPS, Ministero della Giustizia, Ordini Professionali, MEF, Camera di Commercio ecc.);

3. Altri uffici dell'Amministrazione Regionale coinvolti nei procedimenti di competenza del Settore 212.02.00.

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti a terzi in Italia o all'estero, né saranno utilizzati per finalità non dichiarate nella presente informativa.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett.a

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali del Settore 212.02.00. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo

loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del *Titolare*. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** *ex* art. 15

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

- **Diritto di rettifica** ex art. 16

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.

- **Diritto alla cancellazione** *ex* art. 17

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).

- **Diritto di limitazione del trattamento** *ex* art. 18

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.

- **Diritto alla portabilità dei dati** *ex* art. 20

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.

- **Diritto di opposizione** *ex* art. 21

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che la riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al

trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente al SETTORE 212.02.00 Pianificazione – Programmazione – Attuazione interventi - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative della Direzione Generale Governo del Territorio: pec: politiche.abitative@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it**/**urp@gdpd.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, cap 00186
- ovvero alternativamente mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

ART. 9 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento al Regolamento Regionale n. 11/2019 e ss.mm.ii. recante la "Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" in attuazione dell'art. 3, comma 4, lettera b) e c) della Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 1, approvato con DGR n. 485 del 08/10/2019.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del SETTORE 212.02.00 Pianificazione – Programmazione – Attuazione interventi - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche abitative della Direzione Generale Governo del Territorio, Arch. Donata Vizzino.

Comune di Cercola Prot. N. 0001168 del 19-01-2026 - arrivo